

NORMATIVA TECNICA IN EVOLUZIONE

a cura di

Carlo Belleudi

Analisi dei provvedimenti per la progettazione in zona sismica, Testo unico e Ordinanza, con l'auspicio che venga superato l'attuale stato di incertezza legislativa che rende difficile lo svolgimento della professione e mette a rischio la pubblica incolumità.

Nel panorama della politica legislativa italiana, da tempo l'attenzione dei progettisti è focalizzata sul riordino della normativa tecnica, in particolare su due provvedimenti per i quali i ripetuti interventi legislativi hanno creato una situazione di incertezza: l'ordinanza antisismica n. 3274/2003 del Dipartimento della Protezione Civile e il nuovo Testo unico sulle costruzioni approvato in prima lettura dal Consiglio superiore LL.PP. che norma anch'esso le costruzioni in zona sismica.

Questa nota ha il duplice intento di informare i colleghi sulla situazione attuale, con particolare riferimento all'Or-

dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, e di chiarire alcuni aspetti della normativa che, forse proprio a causa delle ripetute proroghe e di corposi interventi di modifica, appare confusa e poco chiara. Uno stato di incertezza inaccettabile che rende difficile la sua applicazione, mette in difficoltà i professionisti e in serio rischio la pubblica incolumità. Ai fini di una corretta informazione, prima di analizzare i contenuti dell'Ordinanza, passiamo in rassegna gli interventi legislativi nel campo delle costruzioni.

La legislazione: ieri

Sono passati quasi cento anni da quando, con Regio Decreto del 10 gennaio 1907, vennero emanate dall'allora Ministro competente le "Norme e condizioni per i materiali agglomerati idraulici e per le opere in cemento armato". Con questo decreto, il Ministero dei Lavori Pubblici pose fine ad un'epoca in cui la sicurezza delle costruzioni veniva garantita solo ed esclusivamente dal rispetto di regole tecniche, senza nessun riscontro di verifica. Da questa data in poi si

L'attenzione dei progettisti è focalizzata in particolare su due provvedimenti: l'Ordinanza antisismica e il nuovo Testo unico sulle costruzioni.

La normativa appare confusa ed incerta, rendendo difficile la sua applicazione e mettendo in difficoltà i professionisti e in serio rischio la pubblica incolumità.

impose la presentazione dei calcoli statici, allegati al progetto a dimostrazione del rispetto delle tensioni ammissibili dei materiali, con l'applicazione di un coefficiente di sicurezza pari a 5, e l'obbligatorietà di prove sperimentali su cubetti di conglomerato cementizio, con una resistenza misurata allo schiacciamento superiore a 150 kg/cm².

Successivamente, con Regio Decreto n. 2229 del 16 novembre 1939, vennero emanate le "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato". Con detto decreto veniva imposto il controllo e l'approvazione dei calcoli statici e del progetto da parte dei Geni Civili e delle Prefetture.

Con legge n. 1086 del 5 novembre 1971 "Nuova norma tecnica sulle opere in cemento armato, cemento armato precompresso ed acciaio", vennero inseriti aspetti fortemente innovativi quali: il fattore probabilistico per la sicurezza delle opere; l'obbligatorietà del riscontro delle caratteristiche meccaniche; la possibilità

che la verifica della sicurezza, oltre che con i metodi elastici, fosse fatta anche con l'utilizzazione del calcolo a rottura.

La legge n. 64 del 2 febbraio 1974, in attuazione della precedente 1086/71 codificò i carichi ed i sovraccarichi sulle costruzioni e le norme sismiche per le costruzioni ricadenti in zona sismica.

Seguirono varie circolari esplicative di seguito riportate:

- Circolare 14 febbraio 1974 n. 11951 - *Legge 5 novembre 1971, n. 1086* - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l'applicazione.
- Circolare 31 luglio 1979 n. 19581 - *Legge 5 novembre 1971, n. 1086 art. 7* - Collaudo statico.
- Circolare 23 ottobre 1979 n. 19777 - Competenza amministrativa *Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64*.
- Decreto ministeriale 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- Circolare 24 giugno 1993, n.

37406/STC - *Legge 5 novembre 1971, n. 1086*. Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al DM 14 febbraio 1992.

- Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 - Norme per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni dei carichi e dei sovraccarichi".
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

La legislazione: oggi

Dopo questa serie di emanazione di norme e circolari, arriviamo ai giorni nostri e ci imbattiamo nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normati-

Con l'Ordinanza 3274 sono riclassificati tutti i Comuni di Italia in nuove zone sismiche.

ve tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Con tale provvedimento viene rivisto completamente il quadro nazionale del territorio e sono riclassificati tutti i Comuni di Italia in nuove zone sismiche che, da 1 a 4 a seconda del grado di sismicità, comporteranno il rispetto di norme specifiche. Viene altresì rivisto il quadro relativo ai criteri di calcolo e di verifica delle strutture, passando dalle tensioni ammissibili, al metodo degli stati limite.

L'Ordinanza, la cui entrata in vigore era originariamente prevista nel novembre 2004, dopo una prima proroga all'8 maggio 2005 (ord. n. 3379/2004), è stata ulteriormente prorogata all'8 agosto 2005, con Ordinanza 3274/2005.

Passiamo ora all'analisi degli aspetti dell'Ordinanza di maggiore interesse per la nostra categoria, soffermandoci sulla loro applicazione nella Regione Lazio.

È da premettere che l'art. 2 dell'Ordinanza lascia facoltà alle Regioni:

- di decidere se in zona sismica 4 la progettazione debba avvenire secondo criteri antisismici;

- di modificare gli elenchi delle zone sismiche, utilizzando la mappa di riferimento allegata all'ordinanza.

La Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 1 agosto 2003 - *Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni.* - ha stabilito quanto segue:

- ha confermato nella stragrande maggioranza dei casi le zone sismiche attribuite dall'Ordinanza di cui sopra, aumentando il grado di sismicità dei seguenti Comuni che passano dalla zona sismica 3 alla zona sismica 2: *Provincia di Viterbo*: Bagno Regio, Capodimonte, Celleno, Gradoli e Latera.

Analizziamo gli aspetti dell'Ordinanza di maggiore interesse per la nostra categoria e la loro applicazione nella Regione Lazio.

Provincia di Rieti: Collevectchio, Forano, Magliano Sabina, Stimigliano e Tarano.

Provincia di Roma: Nazzano, Ponzano Romano e Sant'Oreste.

- ha disposto che nei Comuni rientranti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 è fatto obbligo della progettazione antisismica secondo le norme tecniche dell'Ordinanza.

- ha deciso che, per i Comuni rientranti nella zona sismica 4, non è fatto obbligo della progettazione antisismica, fatta eccezione per le costruzioni elencate nell'allegato 2 (edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile durante un evento sismico - Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), per le quali è fatto obbligo della progettazione antisismica secondo le norme tecniche dell'Ordinanza 3274.

- ha deliberato di considerare i Comuni che rientrano nella zona sismica 3, ai fini e per gli effetti dell'art. 18 della legge 64/74, a bassa sismicità.

Ai sensi della deliberazione regionale, in tutti i Comuni sarà obbligatorio procedere alla progettazione antisismica dell'opera.

(n. 48 in provincia di Viterbo, n. 1 in provincia di Rieti, n. 27 in provincia di Roma e n. 6 in provincia di Latina). Tra i Comuni classificati nella zona sismica 3, rientra anche Roma.

Di conseguenza, ai sensi della deliberazione regionale, una volta entrata in vigore l'Ordinanza n. 3274, in tutti i Comuni sarà obbligatorio procedere alla progettazione antisismica dell'opera. È fatto obbligo di darne comunicazione - mediante preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contemporaneamente al Sindaco ed all'Ufficio Tecnico della Regione o all'Ufficio del Genio Civile (ora sorpassa-

to mediante deposito allo Sportello Unico per l'edilizia art. 93 D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301) inviando il progetto, in doppio esemplare firmato dal progettista e dal direttore dei lavori, accompagnato da una relazione tecnica e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni (art. 17 legge 64 del 2 febbraio 1974).

In tutti i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, prima dell'inizio lavori, si dovrà ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Tecnico della Regione, mentre per l'esecuzione di opere da realizzarsi nei Comuni ricadenti in zona sismica 3, essendo a bassa sismicità, tale autorizzazione non è necessaria (art. 94 del D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 - punto 5 della D.G.R. n. 766 del 1 agosto 2003). Analogamente, nei Comuni in zona sismica 4, per le opere non individuate nell'allegato 2 della citata delibera, non è richiesta la autorizzazione preventiva.

La legislazione: domani

Alla luce di quanto esposto, considerata l'enorme difficol-

È auspicabile una rapida pubblicazione del "Testo Unico della Normativa Tecnica per le costruzioni".

tà in cui i professionisti sono costretti ad operare, è auspicabile una rapida pubblicazione, da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., del "Testo Unico della Normativa Tecnica per le costruzioni", in corso di redazione, aggiornato con gli emendamenti presentati dal Dipartimento della Protezione Civile ed inseriti nell'Ordinanza n. 3274.

Nella bozza di Testo Unico inviato dal Consiglio Superiore dei LL.PP., al punto 5.7.1.1 viene lasciata libera scelta al committente ed al progettista, di concerto nel rispetto dei livelli di sicurezza fissati, di fare riferimento "per la progettazione delle costruzioni in zona sismica" a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali e nella letteratu-

L'esigenza dei professionisti resta quella di una normativa unitaria e di definitive certezze nelle modalità applicative.

NORME SISMICHE: PROROGA DI DUE MESI

Nuova proroga per l'ordinanza 3274/2003 in materia di progettazione in zona sismica. L'atteso ed annunciato provvedimento proroga di ulteriori due mesi fino all'8 ottobre 2005 il termine per l'entrata in vigore effettiva della legge.

L'OPCM che rende ufficiale la proroga è la n. 3452 ("Disposizioni urgenti di protezione civile"), porta la data del 1° agosto 2005 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5.8.2005.

Si ricorda che il 27 luglio 2005 è stato approvato definitivamente il dl di conversione del decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005, contenente all'art. 14-bis disposizioni sul "Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni". Detto articolo proroga di diciotto mesi la data d'applicazione esclusiva delle nuove disposizioni in materia di costruzioni: nel regime transitorio è ancora consentito il ricorso in alternativa alla vecchia normativa tecnica.

ra tecnica consolidata (Tensioni ammissibili, Stati limite e Eurocodici).

In riferimento agli eurocodici restano i dubbi sulla loro possibilità di applicazione in Italia, al di fuori di una loro esplicita introduzione nel contesto legislativo nazionale, considerando che il nostro Paese è rimasto indietro rispetto all'Europa, con conseguenti danni economici e d'immagine per i professionisti e le imprese.

L'esigenza dei professionisti

resta, nel settore dell'antisismica come in tanti altri settori, quella di una normativa unitaria e di definitive certezze nelle modalità applicative. Quando questo numero sarà distribuito saranno note le decisioni assunte dal legislatore sui provvedimenti trattati in questo articolo. Resta l'augurio di essere ascoltati, quali utilizzatori ed applicatori delle norme, per la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio nazionale.